



TRIBUNALE DI NAPOLI - Sezione Civile V bis

S 380
/  /

SENT. 380/14
CROCI 49
REP. 5/6

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

RM. 2

IL TRIBUNALE di NAPOLI - Sez. Civ. V BIS - nella persona del magistrato

dott.ssa Monica Cacace ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N.RG. 6102/2012, avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi

TRA

Società Srl in persona del lrpt, rapp.ta e difesa dall'avv.to

(Omissis)

OPPONENTE

E

C.C.

(Omissis)

OPPOSTA





TRIBUNALE DI NAPOLI – Sezione Civile V bis

NONCHE'

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pt,
domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato di Na-
poli, Via Diaz, 11

TERZA OPPOSTA

Conclusioni: gli avvocati costituiti concludevano come da ver-
bale di udienza del 03.10.2013.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società [redacted] srl in persona del lrpt con atto di citazione
notificato a C.C., [redacted] conveniva innanzi a questo tribunale e chiedeva così
provvedere: "...accogliere la presente opposizione e, per l'effetto,
revocare l'ordinanza emessa all'udienza del 19.4.2011...e disporre
l'assegnazione delle somme di cui alla dichiarazione resa dal Mini-
stero a favore dell'esponente. Spese vinte" (cfr.: atto introduttivo).

C.C. [redacted] nel resistere alla domanda ne eccepiva
l'inammissibilità e l'infondatezza onde ne chiedeva il rigetto con
vittoria di spese.

Acquisita documentazione varia, precisate le conclusioni la causa
veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini di
gg 60+20 per il deposito delle comparse conclusionali e delle even-
tuali repliche.

Sentenza pag. 2





TRIBUNALE DI NAPOLI – Sezione Civile V bis

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente rileva il tribunale che risulta documentata agli atti di causa la legittimazione attiva dell'opponente (cfr.: documentazione in atti).

Nel merito l'opposizione è fondata.

Ed invero, come esattamente rilevato dalla difesa della parte opponente, il provvedimento del giudice dell'esecuzione con il quale è stata ritenuta la insussistenza del credito è stato emesso senza che in tale senso il debitore esecutato avesse formulato alcuna contestazione ed in considerazione della vicenda fallimentare esposta

dal medesimo creditore istante al fine della corretta quantificazione del credito ancora non soddisfatto.

D'altra parte, occorre osservare come la parziale soddisfazione del credito in sede fallimentare relativamente ad uno solo dei soggetti obbligati non preclude la possibilità, attesa la natura endoprocesuale dei provvedimenti del giudice delegato, per il creditore parzialmente insoddisfatto, di agire per il residuo credito nei confronti

degli altri soggetti coobbligati. Argomentare diversamente implicherebbe una evidente violazione dei diritti del creditore alla giusta soddisfazione del suo credito a tutto vantaggio dei debitori obbligati in solido. Ed infatti, il debitore fallito vedrebbe limitata la sua responsabilità patrimoniale in ragione dello stato di decozione e gli altri obbligati in bonis vedrebbero limitata ingiustificatamente la loro responsabilità patrimoniale generica grazie alla vicenda falli-

Sentenza pag. 3





TRIBUNALE DI NAPOLI – Sezione Civile V bis

mentare del coobbligato. Vicenda fallimentare alla quale essi sono estranei e che si porrebbe come evento aleatorio a tutto vantaggio dei debitori che hanno la possibilità di adempiere ed ai quali legittimamente il creditore deve e può chiedere l'adempimento, anche in sede esecutiva.

Il credito residuo della società [redacted] srl in persona del Irpt, dunque, in ragione della documentazione allegata agli atti di causa e dei conteggi di cui alla comparsa conclusionale è pari, allo stato, ad € 102.990,14. Nell'ambito del procedimento di PPT, erroneamente dichiarato improcedibile e che dovrà essere riassunto, dovrà essere disposta l'assegnazione delle somme suddette nei limiti del pignorato.

Le spese di lite, ex art 91 cpc, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. accoglie l'opposizione proposta dalla società [redacted] srl in persona del Irpt e, per l'effetto annulla l'ordinanza impugnata;
2. Condanna C.C. [redacted] alla rifusione in favore della società [redacted] srl in persona del Irpt delle spese del giudizio che liquida in € 90,00 per spese ed € 990,00 per compenso oltre Iva e cpa se documentate a mezzo di idonea fattura e non detraibili.

Così deciso in Napoli, li 09.01.2014

IL FUNZIONARIO
LUISA CAPANGELO

Sentenza pag. 4

IL GIUDICE
(Dr. Monica Cacace)

13 GEN 2014

